



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI
TORREBELVICINO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO
per la disciplina delle ATTIVITÀ RUMOROSE

Rev. 4 del 25/02/2004

Asia engineering srl
Viale Tre Venezie, 24
35043 Monselice PD

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	6
ART.2 - DEFINIZIONI	6
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	6
ART. 3 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	6
ART.4 - ORARI	6
ART.5 - LIMITI MASSIMI	7
ART. 6 - EMERGENZE	7
ART. 7 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	7
ART. 8 - LAVORI DI BREVE DURATA	8
SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	8
ART.9 - DEFINIZIONI	8
ART. 10 - LOCALIZZAZIONE	8
ART.11 - LIMITI ED ORARI	9
ART.12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	9
TITOLO III° DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	10
ART. 13 – LIMITI MASSIMI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA	10
ART. 14 – PERMESSO DI COSTRUIRE	10
ART. 15 - ORARIO	11
ART. 16 – ESTENSIONE DI ORARIO	11
ART. 17 – REVOCA	11
ART. 18 – ESERCIZI CON ATTIVITÀ MUSICALE PREMINENTE	11
ART. 19 – DEROGHE	11
ART. 20 – PUBBLICI ESERCIZI CAUSA DI DISTURBO	12
TITOLO IV° ATTIVITA’ RUMOROSE E INCOMODE	13
ART. 21 - MACCHINE DA GIARDINO	13
ART. 22 - ALTOPARLANTI	13
ART. 23 - CANNONCINI ANTISTORNO	13
ART. 24 – RAZZI E FUOCHI D’ARTIFICIO	14
ART. 25 – GIOCHI E ATTIVITA’ LUDICHE NEGLI SPAZI PUBBLICI	14

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE	15
ART. 26 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI	15
ART. 27 – IMPIANTI TECNICI	15
TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	16
ART. 28 - GENERALITÀ	16
ART. 29 – SIRENE DI SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO	16
ART. 30 - DEROGHE	16
ART. 31 – SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI ALLARME	16
ART. 32 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE	17
TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	18
ART. 33 - ACCERTAMENTI	18
ART.34 - MISURAZIONI E CONTROLLI	18
ART. 35 - SANZIONI	18
ART. 36 - ABROGAZIONI	19

Allegati:

1. Testo da inserire nei permessi di costruire o DIA
2. Testo da inserire nelle relative autorizzazioni / P.C. / DIA per lavori in sede stradale
3. Domanda di autorizzazione in deroga per cantieri edili, stradali o assimilabili
4. Comunicazione per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili
5. Domanda di autorizzazione in deroga per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili
6. Documentazione di impatto acustico
7. Documentazione sui requisiti acustici passivi degli edifici
8. Tabella 1: limiti acustici e temporali per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili.

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI TORREBELVICINO:**

**Regolamento per la
disciplina delle attività rumorose**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Torrebelvicino, 25/02/2004

Tecnico Competente in Acustica
(deliberazione A.R.P.A.V. n° 372 del 28/5/02)

ing. Stefano Scarparo

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art.2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art.4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili a contatto o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona è consentita, nei seguenti periodi:

☞ nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;

☉ nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili a contatto o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00.

art.5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (ripristino viabilità, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. Al termine dell'intervento è comunque obbligo presentare all'ufficio tecnico comunale una comunicazione dell'intervento effettuato specificando le condizioni di urgenza che lo hanno determinato.

art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, eventualmente sentito il parere dei servizi

preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 8 - Lavori di breve durata

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 7, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 4.

Sezione 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art.9 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

art. 10 - Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 9, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.

art.11 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art.9 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m).

art.12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 9 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 al presente Regolamento.

Per tutte le attività non comprese in tabella 1 e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5. Il Sindaco, sentito eventualmente il parere dei Servizi interessati (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

In caso di lamentele da parte dei cittadini il Sindaco può disporre l'effettuazione di rilievi strumentali, secondo le modalità previste nel successivo art. 34.

TITOLO III°

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 13 – Limiti massimi all'interno della struttura

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art. 14 – Permesso di costruire

La domanda di permesso di costruire per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 15 - Orario

Agli esercizi pubblici è consentito, in assenza di lamentele e con idonee insonorizzazioni:

- a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 23:00;
- b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 23:00.

art. 16 – Estensione di orario

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in assenza di lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

art. 17 – Revoca

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 15 e 16 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 18 – Esercizi con attività musicale preminente

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di “piano bar”, “disco pub” e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 nei fine - settimana, festivi e prefestivi e fino alle ore 23.00 nei giorni lavorativi, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 17.

art. 19 – Deroghe

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 15, 16 e 18 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

art. 20 – Pubblici esercizi causa di disturbo

I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 23.00 sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica.

TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 21 - Macchine da giardino

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti orari, senza distinzione fra il periodo invernale e quello estivo:

- α) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00;
- β) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Entro il termine di 3 anni dall'approvazione del presente Regolamento tutte le macchine da giardino utilizzate in zone residenziali dovranno essere adeguate ai limiti di emissione acustica previsti dal d. lgs. 262 del 4 settembre 2002.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 22 - Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 sabato compreso con deroga d'ufficio nei casi urgenti e d'emergenza (calamità naturali, incidenti, ecc.) per salvaguardare la pubblica incolumità.

art. 23 - Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;

- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 24 – Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane dalle 22.00 alle 23.00;
- b) particolari ricorrenze dalle 22.00 alle 23.00;
- c) a capodanno dalle 22.00 alle ore 01.00 con deroga alla presentazione di richiesta scritta e motivata.

art. 25 – Giochi e attività ludiche negli spazi pubblici

I giardini e parchi pubblici ubicati all'interno delle aree residenziali attrezzati con giochi sono usufruibili liberamente con i seguenti orari:

nel periodo estivo dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 21.30;

nel periodo invernale dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00.

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE

art. 26 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

Nelle abitazioni contigue ed isolate l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato nel rispetto dei limiti assoluti di zona e del limite differenziale.

Nelle abitazioni, intese come condomini, case a schiera, aggregazioni contigue di più unità immobiliari, in cui il disturbo del vicinato è più amplificato, l'uso degli apparecchi o elettrodomestici che non possono essere regolati nell'intensità di rumore emessa è vietato nelle seguenti fasce orarie:

- a) giorni feriali, escluso il sabato dalle 23.00 alle 7.00;
- b) il sabato ed i giorni festivi dalle 23.00 alle 8.00.

Nel caso di presenza di un regolamento specifico (di condominio, di contrada, ecc.), concordato tra privati con regolare assemblea, esso ha validità e dunque sostituisce il presente articolo, solamente se le fasce orarie stabilite con assemblea sono più restrittive rispetto a quelle indicate in oggetto.

art. 27 – Impianti tecnici

L'impianto e l'uso di macchinari come condizionatori, pompe, caldaie, frigoriferi, ecc. nei garages, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Si ricorda inoltre che detti impianti devono rispondere ai requisiti previsti dal DPCM 5/12/97.

TITOLO VI°

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 28 - Generalità

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane. In particolare le segnalazioni sonore, le sirene e le campane non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state predisposte.

art. 29 – Sirene di segnalazione turni di lavoro

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati a meno di 100 metri da zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

art. 30 - Deroghe

Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 29 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 31 – Segnalazioni acustiche di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e

collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 32 – Campane per cerimonie religiose

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, in occasione delle Grandi Festività (Pasqua e Natale);
- b) dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e per un periodo continuativo non superiore a 5 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

La deroga è d'ufficio nei casi urgenti e d'emergenza (calamità naturali, incidenti ecc.) per salvaguardare la pubblica incolumità.

TITOLO VII°

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 33 - Accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art.34 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.; qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

Per evitare inutili abusi il richiedente, in caso di richiesta di misurazione, verserà una cauzione di € 150,00 che verrà rimborsata in caso di esito positivo; la cauzione verrà invece trattenuta a parziale rimborso delle spese da sostenere qualora il presunto trasgressore risulti nei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica e dal presente Regolamento.

art. 35 - Sanzioni

In caso di inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali verranno applicate le sanzioni

previste dalla normativa vigente, in particolare:

codice penale, art. 659;

L. 447/95, art. 9 comma 1 e art. 10 commi 1, 2, 3,4;

L. R. 21/99, art. 8, comma 3.

Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica e di risanamento.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

art. 36 - Abrogazioni

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

Allegati al Regolamento
di disciplina delle attività rumorose

allegato 1
(cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi di costruire o DIA

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

* * *

allegato 2
(cantieri stradali)

**Testo da inserire nelle relative concessioni / P.C. / DIA per lavori in
sede stradale**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, **entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

* * *

allegato 3
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ della
ditta _____ sede legale _____ (via, n.civico, località telefono) _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_____ da effettuarsi in
_____, via _____ n. _____ nei giorni dal
_____ al _____ e negli orari _____ in deroga
agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

allegato 4
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
A CARATTERE TEMPORANEO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ della
manifestazione ditta _____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____ (via, n.civico, località telefono)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____
in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere tem-
poraneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

allegato 5
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ della
manifestazione ditta _____ (via, n.civico, località telefono)
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizza-
trice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazio-
ne per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____
al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regola-
mento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, po-
tenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 6

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico è una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 26 maggio 1998, n. 120), capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Essa dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto

confronto.

7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuare le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2.000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti (edificate e non) che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Inoltre, se necessario ai fini della valutazione:

- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2.000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.

allegato 7
DOCUMENTAZIONE SUI
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare la relativa documentazione secondo i casi e con le modalità schematizzate nella tabella seguente.

Fino all'emanazione di norme specifiche in materia si dovrà fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 e UNI EN 12354-3:2002.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica devono inoltre soddisfare anche i requisiti del tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/05/1967.

INTERVENTI EDILIZI: MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L' ACUSTICA PASSIVA DEGLI EDIFICI,			
	RIEPILOGO TIPI DI INTERVENTI	NATURA DELL'INTERVENTO	MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE
1	variazioni ed ampliamenti di edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile.	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
2	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti massimo tre unità immobiliari avente la stessa ditta (*) .	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
<p style="text-align: center;">N.B. (*) nella voce "stessa ditta" sono escluse le società immobiliari, le imprese di costruzioni, le società finanziarie.</p> <p style="text-align: center;">Per questo tipo di ditte e per la dicitura "ditte diverse" si demanda alle richieste fissate al punto 3, anche se il frazionamento ammette un massimo di tre unità immobiliari</p>			
3	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti oltre tre unità immobiliari .	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
4	realizzazione di nuovi edifici isolati con massimo tre unità immobiliari a destinazione residenziale	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
5	realizzazione di nuovi edifici isolati con oltre tre unità immobiliari a destinazione residenziale che possono classare l'edificio come condominio	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
6	realizzazione di lottizzazioni ad iniziativa pubblica o privata contenenti qualsiasi tipo di edificio ed aventi destinazione residenziale/commerciale.	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- collaudo acustico a campione

TABELLA 1

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER SITO	LIMITE dBA in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	70	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	15 (non consecutivi)	65	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
3	CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO (ad es. nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	15	65	dalle 15 alle 23.30 (1)	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	<=15	15	65	23.00	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	>15	>15	non derogabile	23.00	non derogabile
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	45	65	9 – 12.30 15 – 23.30	non si applica

(1) comprende anche il sound check pomeridiano